

12

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 55/A III^a Legislatura

"INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA L.R. 29/12/1976, N° 32"

Approvato dalla G.R. nella seduta dell'1/12/1980.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO

INTEGRAZIONE E MODIFICA L.R. 29/12/1976, N° 32

RELAZIONE

Con il disegno di legge proposto dall'Assessorato si procede alla elevazione del tasso di interesse a carico degli artigiani che usufruiscono dei prestiti tramite le cooperative artigiane di garanzia, ancorando il tasso medesimo ad una percentuale non superiore ai 2/5 del tasso di riferimento stabilito e vigente per i prestiti artigiancassa.

L'intento del disegno di legge è quello di limitare la notevole lievitazione degli oneri a carico della Regione (passati da 170 milioni del 1974 ai 5 miliardi del 1980).


Il Settore ragioneria e bilancio ha osservato, correttamente, che occorre fissare anche un limite generale di spesa per la Regione che non potrebbe non coincidere con lo stanziamento di bilancio.

Questo ufficio legislativo, condividendo le osservazioni del settore ragioneria e bilancio, ha predisposto una diversa formulazione dell'articolo unico del disegno di legge in questione, inserendo, nel testo relativo, sia il limite di spesa, consistente nello stanziamento annuale di bilancio, sia, ovviamente, codificando un criterio obiettivo di riparto dei contributi, non più illimitati, fra le cooperative artigiane di garanzia.

Detto criterio viene individuato nella proporzionalità dei contributi stessi al patrimonio sociale delle cooperative sottoscritte dai soci.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(dr. Nicola Cardinale)



22.11.1980

REGIONE PUGLIA

D.D.L. INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA L.R. 29/12/76, N° 32

ARTICOLO UNICO

L'art. 2 della L.R. 29/12/76, n° 32 viene così modificato:

L'art. 6 della L.R. 25/1/74, n° 6 viene così modificato:
ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera C) dell'art. 1 è concesso in misura tale che la percentuale di interessi a loro carico non possa essere inferiore ad un terzo del tasso di riferimento stabilito per i prestiti Artigiancassa vigente all'atto della concessione del prestito.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta Regionale provvederà al riparto dello stanziamento per contributi in conto interessi alle Cooperative in essere al 31 dicembre di ogni anno, entro i limiti dello stanziamento di bilancio.

Il riparto avverrà in misura proporzionale alla quota del patrimonio sociale delle Cooperative sottoscritto dai soci.

I contributi di cui al presente articolo sono versati direttamente agli Istituti di Credito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e l'Istituto di Credito.

Al 31 dicembre di ogni anno verrà effettuata la seguente rendicontazione:

./.

REGIONE PUGLIA

- 1) a cura del Presidente della Cooperativa: elenco nominativo dei soci a cui è stata concessa la garanzia e gli estremi delle relative deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione, nonché eventuale copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi concessi da altri Enti;
- 2) a cura dell'Istituto di Credito: elenco nominativo delle operazioni eseguite con la indicazione degli interessi addebitati al conto regionale. ”

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Costi-
liare permanente il _____